

STATUTO

Dell'Associazione

MEDITERRANEO SENZA HANDICAP - ONLUS

ARTICOLO 1

È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione "MEDITERRANEO SENZA HANDICAP – ONLUS". La sede dell'Associazione è in Roma.

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni etniche, di genere, lingua, religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato fino allo scioglimento deliberato dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 – Statuto dell'Associazione

L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto che vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 5 – Finalità

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della ricerca scientifica, finanziabile con elargizioni liberali, dell'istruzione ed educazione delle persone disabili, della formazione, formazione professionale e orientamento degli operatori.

A tal fine si propone di:

1. Favorire la promozione di servizi sociali e servizi alla comunità intesi in termini di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, riabilitativa ed educativa per persone disabili e svantaggiate, sostenendo e diffondendo nei paesi del Mediterraneo e dell'Europa una nuova cultura della disabilità per un'adeguata risposta ai bisogni globali della persona disabile, promuovendo anche la partecipazione dei governi di queste nazioni;

2. Promuovere un approccio interdisciplinare alla persona disabile, in ambito culturale, scientifico e operativo, nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi problemi.
3. Individuare in ogni cultura le modalità migliori per la riabilitazione della persona nelle sue molteplici dimensioni e non soltanto delle sue funzioni, in modo da offrire le condizioni idonee per lo sviluppo globale delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, spirituali e religiose per una qualità di vita rispondente alla sua dignità.
4. Incentivare la ricerca scientifica mirata ad individuare le cause delle malattie invalidanti e le possibili terapie, in particolare migliorare le conoscenze delle cause genetiche, al fine di attuare una adeguata informazione e prevenzione, sempre nel rispetto della dignità della persona, delle sue scelte etiche e di quelle della sua famiglia.
5. Impegnarsi nella costruzione di una società che sia a misura di ciascuno dei suoi membri, debole o forte che sia, nella quale tutti possano sentirsi parte attiva e avere un ruolo effettivo.
6. Studiare il ruolo determinante dell'ambiente nelle singole culture e impegnarsi a renderlo fattore favorevole ai fini della prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale.

Per conseguire le suddette finalità l'Associazione progetta e realizza attività culturali, scientifiche, divulgative e di sensibilizzazione.

In particolare si impegna a:

- a. Costituire una banca dati di esperienze mediterranee ed europee attraverso il reperimento di informazioni su ricerche, sperimentazioni e progetti;
- b. Creare occasioni di incontri e scambio di esperienze (stages, giornate di studio, seminari e congressi);
- c. Studiare e mettere in atto, anche a livello sperimentale, percorsi innovativi di formazione per le persone disabili e le loro famiglie, e per gli operatori professionali;
- d. Collaborare nel reperire le risorse umane ed economiche perché tutti i paesi del Mediterraneo possano conseguire le finalità preposte e sviluppare in questo settore una rete di solidarietà;
- e. Partecipare a progetti finanziati dai singoli paesi o da organismi internazionali, come l'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- f. Attuare progetti di ricerca nell'ambito delle finalità statuarie.

L'Associazione prenderà parte e collaborerà altresì ad iniziative internazionali promosse da altre Organizzazioni che condividono gli stessi obiettivi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di tutte quelle attività connesse al proprio scopo che si rendessero utili o necessarie per il conseguimento del medesimo nonché tutte le attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto ad esse integrative, nei limiti conseguiti dalla legge.

ARTICOLO 6 – Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) Dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi annuali;
- b) Da donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- c) Dai beni e contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da persone fisiche e/ o giuridiche, da Enti pubblici o privati, da Associazioni o gruppi;
- d) Dalle rendite del proprio patrimonio.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno civile in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo annuale per tutto l'anno civile in corso.

ARTICOLO 7

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o che siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, inoltre, è obbligata, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, ad utilizzare la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dall'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 8

Possono essere soci dell'Associazione Enti di qualsiasi natura, Associazioni, Istituzioni, italiani o stranieri, che condividano le suddette finalità e si impegnino per il raggiungimento degli obiettivi previsti nello Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- 1) Soci fondatori
- 2) Soci ordinari
- 3) Soci onorari

I Soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I Soci ordinari sono quelli che chiedono di far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione e che intendano, per competenza ed attività, contribuire al perseguimento dei fini dell'Associazione.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda di ammissione presentata dall'aspirante.

La qualifica di socio onorario è conferita, oltre che alle persone giuridiche, anche a quelle fisiche eminenti, insigni per pubblico riconoscimento o per servizi resi all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo tribuna tale omaggio, ne istituisce la carica e stabilisce singole funzioni con delibera.

I Soci fondatori e quelli ordinari hanno l'obbligo morale e giuridico di versare, all'atto della ammissione, la quota associativa ed i contributi associativi annuali che verranno annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché quello di prestare la propria opera a favore dell'Associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite dal presente Statuto.

I Soci fondatori e quelli ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni esercitando il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento ed estinzione degli Enti partecipanti.

Il socio può recedere in qualsiasi momento; è tuttavia tenuto al pagamento del contributo associativo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Socio in mora nel pagamento di tre contributi associativi annuali è considerato decaduto ad ogni effetto.

Il Socio può essere escluso con delibera del Consiglio direttivo assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti:

- a) Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti dell'Associazione e delle delibere assembleari,
- b) Per motivata incompatibilità del suo comportamento con le finalità dell'Associazione.

I Soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente del Consiglio Direttivo
4. il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 11 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed è costituita da tutti i Soci fondatori ed ordinari nonché dai soci onorari.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soli Soci fondatori e Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
2. la nomina del Consiglio Direttivo;
3. la nomina del Collegio dei Revisori;
4. la delibera sulle altre questioni afferenti la gestione dell'Associazione sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
5. redigere un regolamento interno dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

1. sulle modifiche dello Statuto;

2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sotto l'esatta osservanza dell'art. 10 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, in sede ordinaria, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle votazioni sono ammesse deleghe, ma ogni socio non può rappresentare più di due soci in ogni riunione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei Soci fondatori ed ordinari nel loro insieme.

In quest'ultimo caso se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a tutti i Soci, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito a mezza raccomandata, contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo di adunanza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.

La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o per posta elettronica.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea designa un Segretario che provvede alla stesura del verbale.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.

ARTICOLO 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo ed è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, scelti tra i Soci fondatori ed ordinari, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea nella quale dovrà essere portato all'ordine del giorno l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione.

ARTICOLO 15

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno ogni anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, all'ammontare delle quote d'iscrizione e dei contributi annuali dei Soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, salvo la prima nomina effettuata nell'atto costitutivo;
- studiare e formulare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre progetti idonei al raggiungimento delle finalità statuarie secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- determinare le quote d'iscrizione ed i contributi annuali dovuti dai Soci;
- ammettere i nuovi Soci in base alle relative domande;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, ponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, firmando gli atti necessari e facesse quant'altro si rendesse opportuno e necessario con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali o ad negotia per singoli atti o categorie di atti;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza del presente statuto, promuovendone le opportune modifiche qualora si rendessero necessarie;
- provvedere ai rapporti con le Autorità tutorie;
- adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno e necessario riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Vice Presidente ne assume transitoriamente i compiti; il Consiglio stesso provvede tempestivamente ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea.

ARTICOLO 18 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta; provvede, d'intesa con il Presidente, alla formulazione dell'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; prepara la documentazione da presentare all'Assemblea.

Inoltre egli coadiuva il Consiglio Direttivo nelle attività necessarie all'amministrazione dell'Associazione ed esegue le decisioni del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa.

ARTICOLO 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi, eletti, anche tra i non Soci, annualmente dall'Assemblea che designa anche il Presidente.

Il funzionamento ed i compiti del Collegio sono stabiliti dalla delibera di nomina.

ARTICOLO 20 – Esercizio sociale

L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione dell'Associazione e termina comunque il 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Gli eventuali beni dell'Associazione che residueranno una volta esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 22

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con un regolamento interno approvato dall'Assemblea e predisposto dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso richiamo al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia nonché al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.